DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 84/2001

del 19 giugno 2001

che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 57/2001 del Comitato misto SEE del 18 maggio 2001 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati ([3]).

(4) Il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio ([4]) non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XXI dell'accordo dopo il punto 19j (decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

«19k. **32000 R 2601**: Regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14).

19l. **32000 R 2602**: Regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 2601/2000 e (CE) n. 2602/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

([1]) GU L 165 del 21.6.2001, pag. 63.
([2]) GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14.
([3]) GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16.
([4]) GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.